



Corso Vittorio Emanuele II 233/A - Torino  
Tel. e Fax 011/7497780  
e-mail: [studio.mattalia@iscali.it](mailto:studio.mattalia@iscali.it)  
sito: [www.studiomattalia.it](http://www.studiomattalia.it)

## Informative e news per la clientela di studio

---

Le <i>news</i> di gennaio	pag.	2
Comunicazioni <i>black list</i> - possibile completare il 2014 con le vecchie regole	pag.	3
Emersione capitali esteri ( <i>voluntary disclosure</i> )	pag.	3
Modifica del tasso legale: da gennaio l'interesse scende allo 0,50%	pag.	8
Verifiche contabili di inizio periodo di imposta	pag.	8
Regole per il corretto utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali	pag.	10
Locazioni immobiliari: da gennaio 2015 modello F24 elide obbligatorio per versare l'imposta di registro	pag.	13
Le nuove tabelle Aci per il 2015	pag.	13
Modifiche alle regole Enasarco dal 2015	pag.	15
Decreto Semplificazioni: pubblicata la circolare esplicativa	pag.	16
Dal 1 gennaio 2015 scatta l'aumento delle aliquote della gestione separata Inps	pag.	20

## Occhio alle scadenze

---

Principali scadenze dal 16 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015	pag.	21
---	------	----

## Informative e news per la clientela di studio

---

### RATING DI LEGALITÀ

#### Nuove regole per ottenere il *rating* di legalità

È stato pubblicato il Provvedimento che ha approvato le modifiche al regolamento in materia di *rating* di legalità per le imprese al fine di rendere più capillare il controllo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è chiamata ad esercitare in sede di rilascio del *rating*. Le nuove regole sono entrate in vigore

lo scorso 16 dicembre 2014: alle imprese è concessa la possibilità di essere considerate “virtuose” e, quindi, di avere accesso al credito e ai finanziamenti pubblici, oltre all’assegnazione di appalti e gare. Le imprese che intendono ottenere il rating di legalità devono presentare all’Autorità apposita domanda redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it). Il *rating* di legalità ha durata due anni dal rilascio ed è rinnovabile.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento, G.U. n.290 del 15 dicembre 2014)

## CREDITI P.A.

### Nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti

È stata aggiornata la piattaforma per la certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con la possibilità di immettere le informazioni relative alle fatture emesse prima del 1° luglio 2014 e non ancora incassate. L’inserimento dei dati deve avvenire entro il 28 febbraio 2015. Per le imprese già accreditate, inoltre, è possibile:

- dal menu “*Fatture > Ricerca Fatture*” scaricare il download in formato MS Excel dell’elenco di tutte le fatture presenti nel sistema, corredate del rispettivo stato di contabilizzazione e/o pagamento;
- nelle schermate di ricerca delle PPAA, ricercare la P.A. debitrice oltre che per CF, tipologia ISTAT e denominazione anche per il Codice UNI UO della fatturazione elettronica.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, News, 24 dicembre 2014)

## DIRITTO CCIAA

### Misura del diritto dovuto alle Camere di Commercio per l’anno 2015

L'articolo 28, co. 1, del D.L. n.90/2014 ha stabilito che *“Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento”*. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato indicazioni in merito agli importi che le imprese che iscrivono nuove unità locali già a decorrere dal 1° gennaio 2015 devono versare come diritto annuale. A breve sarà pubblicato il decreto interministeriale di determinazione del diritto annuale per il 2015.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n.227775, 29 dicembre 2014)

## RENDITE E USUFRUTTI

### Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e dell’usufrutto

In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale sono stati rideterminati i moltiplicatori e i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell’usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2015.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto, G.U. n.300 del 29 dicembre 2014)

## COMUNICAZIONI *BLACK LIST* - POSSIBILE COMPLETARE IL 2014 CON LE VECCHIE REGOLE

Come già comunicato in precedenza, il decreto semplificazioni (D.L. n.175/14), interviene a modificare le regole di presentazione della comunicazione delle operazioni "*black list*"; con il comunicato stampa del 19 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il monitoraggio 2014 può essere completato seguendo le precedenti previsioni, rinviando al 2015 l'applicazione delle nuove regole.

### Le modifiche

Dal 2010 le operazioni realizzate con controparti stabilite in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. *black list*) devono essere periodicamente comunicate all'Amministrazione finanziaria; tale monitoraggio riguarda le compravendite di beni (sia acquisti che cessioni) così come le prestazioni di servizi (tanto quelle rese, così come quelle ricevute).

Con l'entrata in vigore del decreto semplificazioni si modificano le regole per la compilazione di tale comunicazione:

- viene modificata la periodicità di presentazione che assume cadenza **annuale** in luogo delle precedenti periodicità mensile / trimestrale;
- viene modificata la soglia di monitoraggio, precedentemente fissata a 500 euro in relazione alla singola operazione, che viene elevata al limite di **10.000** euro, da intendersi però come importo **complessivo annuale** (si ritiene riferibile alla singola controparte).

### La gestione dell'anno 2014

**i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole vigenti, fino alla fine del 2014**

## EMERSIONE CAPITALI ESTERI (*VOLUNTARY DISCLOSURE*)

Negli ultimi mesi dell'anno 2014 si è molto parlato di rientro dei capitali dall'estero, in concomitanza con le strategie di trasparenza che si stanno concretizzando a livello mondiale con il preciso intento di "isolare" tutti i Paesi non disposti a "svelare" i titolari effettivi di depositi bancari, dossier titoli, etc..

Il 17 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.186/14 che, appunto, introduce l'istituto della "Collaborazione Volontaria", mediante il quale il contribuente che avesse violato, nel passato, la normativa sul monitoraggio fiscale (cioè non avesse compilato il quadro RW del modello Unico) e quella sull'obbligo di tassazione dei redditi esteri, ha la possibilità di rimediare agli errori o alle omissioni mediante una autodenuncia.

La contropartita dell'emersione è una riduzione delle sanzioni amministrative normalmente applicabili, la cancellazione delle principali sanzioni di natura penale, mentre rimane fermo l'obbligo di pagamento integrale delle imposte dovute. Per tale motivo si afferma che la *disclosure* non rappresenta un condono.

Appare quindi errato valutare l'emersione sotto il puro aspetto del costo, ancor più se ci si limita a considerare delle percentuali "*standard*".

Ogni posizione, infatti, deve essere valutata in modo autonomo, al fine di individuare:

- 1) le violazioni connesse;
- 2) le sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di accertamento;
- 3) il costo effettivo della emersione;
- 4) il rapporto costo benefici ottenuto.

Inoltre, si dovrebbe completare il tutto con ulteriori riflessioni attinenti:

- il graduale processo di eliminazione del segreto bancario nei Paesi stranieri, anche dei più recalcitranti sino a qualche anno fa (vedi la Svizzera) e, per conseguenza, il rischio di subire una contestazione;
- l'introduzione del reato di autoriciclaggio, comminabile a *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Per tali motivi, al solo scopo di fornire un inquadramento generale della vicenda, si presenta un sunto delle disposizioni, raccomandando sin d'ora il necessario serio approfondimento che richiede una tematica assai delicata come quella in analisi.

Mancano ancora all'appello un Provvedimento attuativo ed una Circolare esplicativa delle Entrate; inoltre, la scadenza per l'adesione è fissata al 30 settembre 2015.

Vi è quindi tutto il tempo necessario per sedimentare i concetti e decidere al meglio.

### **L'essenza della collaborazione volontaria**

Il contribuente che abbia violato gli obblighi di monitoraggio fiscale entro lo scorso 30 settembre 2014 (quindi con riferimento al periodo di imposta 2013), può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per:

- l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni sul monitoraggio;
- la definizione dell'accertamento con adesione per le violazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

A tal fine, la procedura (che consiste nella presentazione di una apposita richiesta) deve interessare tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento alla data di presentazione della istanza.

Sia pure con differenti sfumature, in relazione alla tipologia di violazione ed alla collocazione delle attività, si discute degli anni che vanno dal 2004 al 2013, con possibilità di coinvolgimento del 2003 nel caso di omessa dichiarazione.

È prevista anche una *“disclosure”* interna, per coloro che avessero violato norme tributarie nazionali, a prescindere dalla necessità di monitoraggio fiscale.

La contropartita per chi si autodenuncia è rappresentata:

- dalla riduzione delle sanzioni applicabili;
- dalla ulteriore riduzione delle sanzioni per la definizione della procedura con l'Agenzia.

### **L'istanza e gli obblighi connessi**

Il contribuente che intende godere della sanatoria deve:

- presentare una apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, nella quale:
  - indicare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;
  - fornire i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli (ed, eventualmente, i redditi ritratti dalla loro dismissione o utilizzazione);
  - fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili (anche ai fini previdenziali);
- versare le somme dovute (senza avvalersi della compensazione):
  - in base ad apposito invito al contraddittorio, entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione;
  - ovvero, in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto;
  - in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio, entro il termine per la proposizione del ricorso.

Il versamento può essere eseguito:

- in unica soluzione;
- ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini di cui sopra; il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

Una volta presentata l'istanza, si deve rammentare che la mancata effettuazione della definizione comporta l'emissione di un avviso di accertamento; si tratta, dunque, di un comportamento irreversibile.

### Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero

L'autore della violazione di monitoraggio che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria:

- esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte,
- ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero,

è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Lo stesso soggetto deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che:

- gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi;
- e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

### Procedura semplificata su istanza del contribuente

Per patrimoni con consistenza media non superiore a 2 milioni di euro per ciascun periodo di imposta è prevista una procedura semplificata che consiste:

- nella determinazione forfetaria del rendimento dei capitali (reddito non tassato in Italia), fatto pari al 5% della consistenza a fine d'anno;
- nell'applicazione di una imposta fissa del 27% al reddito teorico di cui sopra.

Tale procedura non determina, forse, grandi benefici dal punto di vista del costo della procedura, ma certamente semplifica le procedure amministrative di ricostruzione dei redditi prodotti.

### Il beneficio della riduzione delle sanzioni amministrative

Si è detto che si accede alla *disclosure* al fine di vedere ridotte le sanzioni applicabili in caso di accertamento, oltre che per evitare conseguenze di natura penale.

In termini di costo della procedura, si possono ottenere due tipologie di benefici:

- 1) riduzione delle sanzioni per mancato monitoraggio fiscale (cioè mancata compilazione del quadro RW);
- 2) riduzione delle sanzioni per mancata dichiarazione dei redditi imponibili in Italia;

In merito alle sanzioni per le violazioni sul monitoraggio, le stesse sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale:

- se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia; ovvero
- se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero
- se l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Nei casi diversi da quelli di cui sopra, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI PER QUADRO RW				
Paese	Anni	Sanzione ordinaria (sui valori)	Sanzione ridotta al 50%	Sanzione ridotta di 1/4
White list	Dal 2010 al 2013	3%	1,5%	2,25%

<i>Black list</i>	Dal 2004 al 2007	5%	2,5%	3,75%
	Dal 2008 al 2013	6%	3%	4,50%
<i>Black list trasparente</i>	Dal 2004 al 2013	3%	1,5%	2,25

Quando verrà irrogato il provvedimento con le sanzioni ridotte, il contribuente potrà aderire ottenendo una ulteriore riduzione delle sanzioni ad 1/3.

Per ciò che attiene le sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI PER DICHIARAZIONE INFEDELE</b>			
<b>Paese</b>	<b>Anni</b>	<b>Sanzione ordinaria (sulle maggiori imposte)</b>	<b>Sanzione ridotta di 1/4</b>
<i>White list</i>	Dal 2010 al 2013	100%	75%
<i>Black list</i>	Dal 2006 al 2007	133%	99,75%
	Dal 2008 al 2013	200%	150%
<i>Black list trasparente</i>	Dal 2004 al 2013	133%	99,75%

Anche in tale caso, il contribuente può:

- ridurle ulteriormente ad 1/6, nel caso di adesione piena all'invito inviato dall'Agenzia;
- ridurle ad 1/3 nel caso di attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

#### **Effetti penali della procedura di collaborazione volontaria**

Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria, è esclusa la punibilità per il delitto:

- di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- di dichiarazione infedele;
- di dichiarazione omessa;
- di omesso versamento di ritenute certificate;
- di omesso versamento di Iva.

Rimangono, invece, perseguibili, ad esempio, le ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte.

E' altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-*bis* (riciclaggio) e 648-*ter* (impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui sopra.

Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*1 c.p. (autoriciclaggio) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui sopra sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

#### **Quando la collaborazione non è ammessa**

La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione sul monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo sia stata acquisita:

- da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria;
- o da soggetti concorrenti nel reato.

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

### **Termine per attivazione**

La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni intercorrono non meno di novanta giorni.

In difetto, il termine di notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati fino a concorrenza dei novanta giorni.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano i signori Clienti ad operare una seria riflessione sulla propria posizione e, ove interessati, a contattare lo Studio per una analisi preliminare della posizione.

L'approfondimento della situazione verrà svolto non appena saranno disponibili gli ulteriori strumenti necessari per una valutazione compiuta della decisione.

## MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO L'INTERESSE SCENDE ALLO 0,50%

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del tasso legale di interesse è scesa dall' 1% allo 0,50%, per effetto del D.M. dell'11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.290 del 15 dicembre 2014.

L'intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell'art.1284 cod.civ., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso** (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2014 e 2015 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2013;
- una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 Tuir;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

Riassumiamo di seguito in tabella l'evoluzione degli interessi legali nel tempo:

Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,50%
01.01.2012	31.12.2013	2,50%
01.01.2014	31.12.2014	1%
01.01.2015		0,50%

## VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO DI IMPOSTA

Con la conclusione del periodo di imposta 2014, si coglie l'occasione per ricordare alla gentile Clientela la verifica del rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel periodo di imposta 2015 le "semplificazioni" previste per:

- la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
- l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva, da parte di tutte le imprese (e i lavoratori autonomi).



Per coloro che effettuano attività d'impresa (o arti e professioni) caratterizzate dalla presenza di operazioni esenti e, quindi, liquidano periodicamente l'imposta sulla base dell'applicazione del criterio del *pro-rata* generale di detrazione, un altro aspetto da verificare è la percentuale del *pro-rata* relativo al periodo di imposta 2014. E ciò al fine di eseguire correttamente la prima liquidazione del 2015 che come noto assume quale percentuale "provvisoria" quella definitiva del periodo precedente.

### **Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata**

L'articolo 18 d.P.R. n.600/73 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata (semplicisticamente di non registrare incassi e pagamenti) qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei due casi:

- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
- per l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo "da bilancio" sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell'opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi.

### **Il rispetto dei limiti per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali**

L'articolo 7 d.P.R. n.542/99 consente alle imprese (e ai professionisti) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate. L'importo di ciascuna liquidazione trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi, mentre per quanto riguarda l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

### **La determinazione del *pro-rata* definitivo del periodo di imposta 2014**

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività (banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via *extracontabile* i conteggi per determinare la percentuale del *pro-rata* definitivo di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell'art.19 d.P.R. n.633/72 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da pro-rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di *pro-rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente. Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro-rata* definitivo dell'anno 2014 costituisce il *pro-rata* provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2015. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da *pro-rata* costituisce un costo generale deducibile.

## **REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DEI CREDITI FISCALI**

Dal 1° gennaio 2015 i contribuenti che chiudono il periodo d'imposta 2014 con crediti fiscali dovranno fare particolare attenzione nell'utilizzo in compensazione dei medesimi. Ciò in quanto la loro compensazione "orizzontale" (escludendo quindi quelle a valere sul medesimo tributo) segue regole che in taluni casi prevedono la necessità di eseguire specifici controlli finalizzati all'apposizione sul modello dichiarativo del cosiddetto visto di conformità.

Alle regole già collaudate, in quanto applicate fin dal 2010, riguardanti l'utilizzo dei crediti Iva derivanti sia dal modello di dichiarazione annuale che dei crediti trimestrali derivanti dai modelli TR trimestrali, dal periodo d'imposta 2013 se ne sono affiancate altre con riferimento all'utilizzo dei crediti emergenti dal modello Unico (imposte sui redditi e alle relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sul reddito), dal modello 770 (ritenute alla fonte) e dal modello Irap.

Si consideri poi che dal 1° ottobre 2014 viene esteso in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, prevedendo in particolare l'obbligo per tutti i soggetti (titolari di partita Iva e non) di presentare i modelli F24 a zero per effetto di compensazioni, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell'*home banking*.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.

### **Le regole per i crediti Iva**

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2014 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2015 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2015, occorre ricordare le restrittive regole introdotte operative già dal 2010. In pratica:

- gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori a una data soglia (5.000 euro), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge;
- per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 15.000 euro, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione nella dichiarazione annuale del "Visto di conformità" (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie sopra indicate.

In sintesi le regole da applicare.

*Compensazione "libera" per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro*

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2014 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- già dal 1° gennaio 2015 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza “tipica” del 16 gennaio 2015);
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home o remote banking*.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo. In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla Circolare n.29/E/10:

- non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2015);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2014 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015).

#### *Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro*

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

- non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2015 il 28 febbraio 2015 e compensare il 3 marzo 2015).

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), risulta pertanto **impossibile presentare prima del 16 marzo** un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro.

- ➔ Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (*home banking o remote banking*).
- ➔ Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difforni da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

#### *Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2013*

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2015 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2015 relativa all’anno 2014, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2013” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2013 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2014 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2013 non sia stata “vistata”);

- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2015 come credito Iva relativo all'anno 2014 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione "orizzontale" del credito Iva relativo all'anno 2014 o del residuo credito Iva relativo all'anno 2013.

#### *Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali*

Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte eccedente i limiti di 5.000 euro, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi "unitario" per tutti i modelli TR presentati nell'anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l'utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia. Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei 15.000 euro, atteso che per essi non è prevista l'applicazione della disciplina del visto di conformità.

La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede 5.000 euro, deve essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente rispetto a 5.000 euro).

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- al raggiungimento del limite (oggi pari 5.000 euro) riferito al credito annuale 2014, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2014);
- il limite di 5.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2015 relativa al 2014 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da spendere liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2015 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2015.

#### **Le regole per gli altri crediti**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, viene stabilito che i contribuenti che ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n.241/97 (e quindi attraverso il modello F24) utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art.35, co.1, lett. a) D.Lgs. n.241/97.

Diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Fin dal 1° gennaio 2015, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 15.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il modello 770 e 30 settembre per i modelli Unico e Irap).

### I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2011 l'art.31 D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "Ruol" istituito dalla Risoluzione n.18/E/11.

Posto che l'inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare - e nel caso consegnare allo Studio con la massima sollecitudine - le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.

### LOCAZIONI IMMOBILIARI: DA GENNAIO 2015 MODELLO F24 ELIDE OBBLIGATORIO PER VERSARE L'IMPOSTA DI REGISTRO

Con il Provvedimento n.2014/554 del 3 gennaio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'estensione della modalità di versamento con F24 ELIDE alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare a partire dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili potevano essere versate utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Si trattava di un periodo transitorio in quanto



a partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti debbono effettuarsi esclusivamente con il modello F24 ELIDE

Con la **Risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014** l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per i versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

In particolare:

- i **codici da "1500" a "1510"** riguardano l'imposta di registro (prima registrazione, registrazione annualità successive, cessioni del contratto, risoluzioni del contratto, proroghe del contratto), l'imposta di bollo, i tributi speciali e compensi, sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- il **codice identificativo "63"** denominato "Controparte" va utilizzato per consentire la corretta identificazione nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" del soggetto "controparte" del contratto;
- i **codici da "A135" ad "A138"** consentono il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

### LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2015

Nel S.O. n.211 alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2014 sono state pubblicate le "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'AcI - art.3, co.1 D.Lgs. n.314/97".



I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta, della autovettura aziendale. Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale poiché consente all'azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell'autovettura nella misura del 70% senza considerare i limiti assoluti imposti dall'art.164 d.P.R. n.917/86 e sul versante Iva consente la integrale detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto e sui costi di gestione dell'autovettura.

L'art.51 del d.P.R. n.917/86 dispone al co.4, lett. a) che le tabelle Aci debbano essere applicate al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, al fine di determinare la quota di uso privata della autovettura aziendale da parte del dipendente:

*“per gli autoveicoli indicati nell'art.54, co.1, lett. a), c) e m), del D.Lgs. n.285/92, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.*

Chiariamo il tutto con un esempio.

#### Esempio

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Gaetano la seguente autovettura:

➔ Giulietta Alfa Romeo 1.4T della potenza di 120cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari ad 0,5467 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall'art.51 Tuir il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

$0,5467 \text{ euro} \times 30\% \times \text{Km } 15.000 = \mathbf{2.459,97 \text{ euro } \textit{benefit} \text{ convenzionale } \textit{annuo}}$

Va ulteriormente evidenziato che sul sito web dell'Acì ([www.aci.it](http://www.aci.it)) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

- quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/professionista che utilizza la propria autovettura);
- quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'art.95, co.3 d.P.R. n.917/86 il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
- quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della vettura aziendale).

Vale la pena di sottolineare che l'azienda, ha due strade per “addebitare” il *fringe* al proprio dipendente:

1.



può attribuire il *fringe* come sopra calcolato in busta paga con la conseguenza che l'importo sconterà la immediata tassazione Irpef come la restante parte della retribuzione del lavoratore dipendente;

2.



può scegliere di addebitare al dipendente l'utilizzo della vettura mediante una delle seguenti forme:

- trattenuta dalla busta paga del dipendente della somma corrispondente all'utilizzo privato ovvero
- emissione di fattura con addebito di Iva.



Qualora tale ultimo addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al *benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine rilevato che, ai fini del riconoscimento della integrale detrazione dell'Iva sui costi relativi all'autovettura:

- nel caso di attribuzione del *benefit* in busta paga del dipendente ovvero di trattenuta in busta paga, l'azienda è comunque tenuta ad assolvere l'Iva su detto *benefit* mediante emissione di autofattura;
- nel caso di riaddebito tramite fattura l'importo del *benefit* deve risultare pagato entro l'anno di riferimento.

## SCADE IL PROSSIMO 28 FEBBRAIO 2015 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

### MODIFICHE ALLE REGOLE ENASARCO DAL 2015

A decorrere dal 1° gennaio 2015 mutano le regole per la gestione dei contributi Enasarco per gli agenti e rappresentanti e loro ditte mandanti.

Pertanto, sarà opportuno aggiornare i propri archivi tenendo conto di quanto segue in termini di aliquote, massimali e minimali.

#### Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione sono così previste per l'anno 2015 ed i successivi, secondo un graduale aumento (si evidenzia comunque l'anno 2014 al fine di apprezzare la variazione rispetto al precedente anno):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta (per il 2015) la percentuale del 7,325%.

#### I massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali secondo la tabella che segue (si evidenzia sempre il limite 2014 per opportuno confronto):

Periodo di riferimento	Plurimandatario	Monomandatario
Anno 2015	25.000,00	37.500,00
Anno 2014	23.000,00	35.000,00

#### I minimali di contribuzione

La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L'importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato

per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Ad esempio, per l'anno 2014 le cifre di riferimento erano pari a 417 euro per i plurimandatari e 834 euro per i monomandatari.

Al momento, non essendo ancora noto l'indice FOI non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l'anno 2015.

### Un esempio di fattura

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l'addebito di provvigioni dal 2015:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2015, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del .....	
Imponibile	1.000,00
Iva 22%	220,00
Totale fattura	1.220,00
Ritenuta Enasarco 7,325 % su 1.000,00	-73,25
Ritenuta Irpef 23% su 500,00	-115,00
Netto a pagare	1.031,75

## DECRETO SEMPLIFICAZIONI: PUBBLICATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Con la *maxi* Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014 (organizzata in sei capitoli e relativi paragrafi), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n.175/14 (c.d. Decreto Semplificazioni). Tra le precisazioni fornite spiccano certamente quelle relative alle novità in materia di VIES ed agli adempimenti relativi alle dichiarazioni d'intento (anche in considerazione delle esigenze operative immediate legate a tali obblighi). La circolare, invece, non si occupa della novità riguardante la dichiarazione precompilata in relazione alla quale verrà dedicato uno specifico documento di prassi.

Con riferimento, invece, alle novità riguardanti i rimborsi Iva è stata emanata una seconda Circolare, la n.32/E sempre del 30 dicembre, che assumerà rilevanza a partire dal mese di febbraio in coincidenza con la presentazione delle istanze di rimborso dell'Iva relativa al periodo d'imposta 2014 e in relazione alla quale invieremo specifica informativa nel prossimo numero.

Vediamo di seguito di proporre in forma di rappresentazione schematica il contenuto di alcuni dei principali chiarimenti forniti con la citata Circolare n.31/E.

ARGOMENTO	COMMENTO
<b>Addizionale comunale e regionale all'Irpef</b>	Viene adeguata la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale dell'addizionale regionale a quella prevista per l'addizionale comunale. Pertanto, già dalla dichiarazione 2015, sarà necessario indicare il domicilio al 1° gennaio 2014 e non più al 31 dicembre. Inoltre, l'acconto dell'addizionale comunale già dal 2015 sarà calcolato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente (2014), quindi eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote per il 2015 troveranno applicazione solo nel calcolo del saldo
<b>Spese di vitto e alloggio dei professionisti</b>	Le somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il professionista, che non dovrà più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà più dedurre quali oneri dal reddito. Il committente, invece, potrà dedurre direttamente il costo secondo



	<p>le regole della propria categoria di reddito, peraltro senza soggiacere al limite di deducibilità del 75%, per le spese usufruite dal professionista (purché dai documenti fiscali risultino gli estremi del professionista che ne ha fruito). L’Agenzia ha inoltre puntualizzato che tali previsioni si applicano anche per il lavoro autonomo non abituale, ma che non trovano applicazione per le prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore autonomo e poi analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente</p>
<b>Dichiarazione di successione</b>	<p>Per i rimborsi fiscali non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (13 dicembre 2014), non sussiste più l’obbligo di presentare dichiarazione integrativa di successione quando l’erogazione avviene dopo la presentazione della dichiarazione di successione originaria. Dalla stessa data, anche per le successioni già aperte, inoltre, sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore dell’attivo ereditario non supera 100.000 euro (nuovo limite);</li> <li>- l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;</li> <li>- non cadono in successione beni immobili o diritti reali immobiliari.</li> </ul> <p>Viene inoltre prevista la facoltà di presentare alcuni documenti, da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione, in copie non autenticate, accompagnati da un’autocertificazione per attestare che le stesse sono copia degli originali. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Si tratta in particolare degli atti di ultima volontà, degli accordi tra le parti sulla legittima, dei bilanci e degli inventari, della prova di passività e oneri deducibili, ferma restando la possibilità per il Fisco di richiedere gli originali o copie autenticate, ora sono ammesse copie non autenticate</p>
<b>Riqualificazione energetica degli edifici</b>	<p>In relazione ai lavori di durata pluriennale viene abrogato l’obbligo di comunicare alle Entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di imposta</p>
<b>Rimborsi in conto fiscale, erogati dagli agenti della riscossione</b>	<p>Non è più necessario presentare separata istanza per ottenere i relativi interessi, poiché la corresponsione sarà effettuata automaticamente con l’erogazione del rimborso. Si ricorda che tali interessi spettano qualora il rimborso non avvenga tempestivamente, per mancanza o insufficienza di fondi. In tal caso, la decorrenza del computo avverrà a partire dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 61° giorno, per i rimborsi pagati direttamente dall’agente della riscossione e</li> <li>- 21° giorno, per i rimborsi disposti dall’Agenzia delle Entrate, a partire dalla comunicazione dell’ufficio</li> </ul>
<b>Rimborsi dei sostituti di imposta</b>	<p>Dal 2015 i sostituti potranno recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo, mediante compensazione tramite modello F24. Nella stessa maniera potranno anche essere recuperati i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto</p>
<b>Comunicazioni di esercizio delle opzioni</b>	<p>L’opzione va esercitata <i>“con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”</i> e quindi già a partire dalla presentazione del modello Unico 2015. Tale modifica incide sulle opzioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasparenza fiscale;</li> <li>- consolidato nazionale;</li> <li>- <i>tonnage tax</i>;</li> <li>- Irap (da parte di società di persone e imprenditori individuali, per la determinazione della base imponibile Irap secondo le modalità proprie delle società di capitali)</li> </ul>
<b>Termini versamento imposte e presentazione dichiarazioni per società di persone che hanno eseguito</b>	<p>Anche tali soggetti, a partire dal 2015, quindi, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta e dovranno versare il saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e quella Irap entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza</p>

<b>operazioni straordinarie</b>	del termine di presentazione della dichiarazione
<b>Società in perdita sistematica</b>	Il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica già dall'esercizio 2014 dovrà essere considerato su 5 esercizi. Pertanto, per essere in perdita sistematica nel 2014, una società dovrà aver conseguito perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d'imposta (ossia dal 2009 al 2013) ovvero per 4 periodi e, per uno, aver conseguito un reddito imponibile inferiore al reddito minimo
<b>Società estere</b>	Le società o enti senza sede legale o amministrativa in Italia, già dalla dichiarazione relativa al 2014, non devono più indicare nel modello l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione e le generalità e l'indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari
<b>Lettere di intento</b>	Viene confermato quanto già previsto dal precedente Provvedimento direttoriale e cioè la sussistenza di un periodo "transitorio" fino all'11 febbraio 2015
<b>Comunicazioni <i>black list</i></b>	Per le comunicazioni delle operazioni intercorse con Paesi <i>black list</i> viene ribadita la nuova cadenza annuale, al superamento della soglia dei 10.000 euro. L'Agenzia precisa che tale limite deve riferirsi al limite complessivo annuo e non per singola operazione
<b>Elenco Vies</b>	Relativamente alla banca dati Vies, vengono ripercorse le modifiche normative, prevedendo che l'iscrizione è automatica, su richiesta, già al momento dell'attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa. Viene fornita una precisazione circa la facoltà riservata all'Agenzia di escludere dalla banca dati coloro che non presentano alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi: ai fini della verifica, sono ininfluenti i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni e in ogni caso, prima della cancellazione, sarà inviata al contribuente un'apposita comunicazione, a partire dalla quale decorrono 60 giorni entro i quali il contribuente deve manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie o dimostrare eventuali operazioni effettuate
<b>Elenchi Intrastat servizi</b>	La riduzione del contenuto degli elenchi Intrastat servizi, in un tentativo di adeguamento agli standard degli altri Stati europei, ha portato all'eliminazione dell'obbligo di indicare il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, a decorrere dalla data prevista in un Provvedimento che deve ancora essere pubblicato
<b>Denuncia compagnie assicuratrici estere</b>	I termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli assicuratori esteri, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sono stati uniformati a quelli previsti per le imprese stabilite in Italia. E' prevista quindi un'unica denuncia annuale entro il 31 maggio di ciascun anno relativamente ai premi e accessori incassati nell'anno solare precedente. Viene infine precisato che, essendo stata la comunicazione fino a quest'anno mensile, qualora tutti i premi relativi al 2014 siano già stati comunicati con detta previgente cadenza, la prima dichiarazione annuale sarà da presentare entro maggio 2016, relativa al 2015
<b>Ammortamento finanziario</b>	Viene abrogata la richiesta di autorizzazione da parte delle imprese concessionarie di servizi pubblici all'Agenzia delle Entrate, per dedurre le quote di ammortamento finanziario secondo il medesimo criterio del piano della concessione, in luogo delle ordinarie quote di ammortamento tecnico
<b>Ritenuta ridotta per agenti che si avvalgono di collaboratori</b>	Viene abrogata la cadenza annuale della comunicazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. In particolare, la dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. Tre i chiarimenti sul punto, anche in assenza del decreto attuativo:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- è ammesso l'utilizzo della pec;</li> <li>- viene riconosciuta validità "continuativa" alle dichiarazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2013, fino alla perdita dei requisiti;</li> <li>- la sanzione per omessa comunicazione delle variazioni (da 258 a 2.065 euro), si applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera</li> </ul>
<b>Solidarietà appalti</b>	Viene eliminata in materia di appalti la solidarietà passiva dell'appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per i propri dipendenti, già esclusa in tema di Iva dal decreto del "Fare". Viene poi, al contrario, apportata una modifica alla responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l'appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l'obbligo per il committente, di assolvere gli adempimenti del sostituto d'imposta

<b>Società estinte e responsabilità dei liquidatori</b>	Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società, produce effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese, introducendo peraltro una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci, in violazione dell'obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, relativi all'anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria. La Circolare in commento precisa che, trattandosi di norma procedurale, peraltro finalizzata a una più completa tutela del credito erariale, la stessa trova applicazione anche per attività di controllo su società già cancellate dal Registro Imprese (o che hanno chiesto la cancellazione) prima della data di entrata in vigore del decreto
<b>Detrazione forfettaria Iva sponsorizzazioni nel regime 398/91</b>	Viene modificato il regime di detrazione forfettaria delle sponsorizzazioni, che unifica in un'unica percentuale di detrazione, al 50%, per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, in precedenza fissate invece al 10%, per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- associazioni e società sportive dilettantistiche;</li> <li>- associazioni senza fini di lucro e <i>pro loco</i>;</li> <li>- associazioni bandistiche e cori amatoriali</li> </ul>
<b>Iva omaggi</b>	Viene adeguato il valore detraibile Iva dei beni omaggio all'importo previsto ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, pari quindi ora per entrambe le discipline a 50 euro, a far data dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni
<b>Note variazione Iva</b>	Viene estesa la facoltà di emissione di note di variazione Iva senza limiti temporali per crediti non riscossi, anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. omologati, ovvero di piani attestati ex art.67, co.3, lett.d) L.F. pubblicati nel Registro Imprese
<b>Beni sequestrati</b>	La modifica del regime fiscale dei beni sequestrati prevede che, ai fini dell'applicazione delle leggi antimafia, per evitare che l'Amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di imposte relative a beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitivi, dal 1° gennaio 2014, è disposta la "sospensione del versamento" da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile
<b>Nuova definizione di abitazione di lusso ai fini Iva</b>	Si tratta di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). La circolare precisa che, a decorrere dall'entrata in vigore del "decreto semplificazioni", nell'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull'abitazione, va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile, con possibilità di rettificare l'applicazione delle imposte versate sugli

	acconti, in caso di errata qualificazione dell'immobile in sede di stipula del preliminare. La Circolare specifica, inoltre, che - nonostante il mancato coordinamento normativo nel numero 127-undecies tabella A parte III allegata al d.P.R. n.633/72 - sono da considerarsi superate la definizione di "abitazione di lusso" e di fabbricati "Tupini", ai fini dell'applicazione dell'Iva, in quanto in ogni caso alle cessioni di abitazioni diverse dalla "prima casa" viene applicata l'aliquota del 10%
<b>Ricorsi tributari in appello</b>	In tema di contenzioso tributario, è stato soppresso l'obbligo di depositare copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, per gli appelli notificati a partire, in assenza di una specifica disposizione transitoria, dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni

## DAL 1.1.2015 SCATTA L'AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS

Per l'anno 2014 la Legge di Stabilità relativa a tale anno (la n.147/13), intervenendo sulla progressione degli aumenti delle aliquote stabilita dall'art. 1, co.79 L. 247/07, aveva disposto, per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, l'incremento "accelerato" dell'aliquota previdenziale al 22% (rispetto al 20% del 2013), mentre, accogliendo le richieste dei professionisti, per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti esclusivamente alla gestione separata, aveva mantenuto l'aliquota del 27%, già vigente nel 2013.

L'aumento contributivo dal 27% al 28%, previsto dal citato articolo, aveva, dunque, avuto luogo solo per gli altri soggetti non assicurati presso altre gestioni, né pensionati.

Non essendo intervenuti provvedimenti di "blocco" analoghi a quello adottato dalla Legge di Stabilità 2014, l'aumento a partire dal 1° gennaio 2015 riguarderà tutti e in particolare:

- sia i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione, in ragione dell'1,5%;
- sia coloro che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, in ragione del 2% nel caso dei lavoratori "parasubordinati" e del 3% nel caso dei professionisti cosiddetti "scassati" .

Pertanto:

- ➔ per i soggetti iscritti anche a un'altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l'aliquota contributiva previdenziale passerà dal 22% al 23,5%;
- ➔ nell'ambito della categoria degli iscritti alla sola gestione separata e non pensionati, invece:
  - per i co.co.pro./co.co.co., gli associati in partecipazione e, comunque, i soggetti non titolari di partita Iva, l'aliquota contributiva previdenziale aumenterà dal 28% al 30%, cui si aggiungerà, come di consueto, il contributo dello 0,72%, destinato alle prestazioni di maternità, ANF, malattia e congedo parentale;
  - dopo un anno di sosta, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva si troveranno ad affrontare un aumento di ben 3 punti percentuali, con il passaggio da un'aliquota previdenziale del 27% a una del 30%, con aggiunta, anche in tal caso, dello 0,72% a titolo assistenziale.

Va inoltre tenuto presente che:

- in virtù del principio di "cassa allargata" ex art. 51, co.1 Tuir, l'aumento non riguarderà – continuando ad applicarsi le "vecchie" aliquote del 22% o del 28,72% – i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso;
- per tutti gli altri iscritti, invece, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente (in particolare i professionisti titolari di partita Iva per i quali non vale il principio sopra descritto), le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio 2015, anche se relativi ad anni precedenti.

Si evidenziano nel prospetto che segue, oltre alle aliquote applicabili con decorrenza 1° gennaio 2015, anche quelle che, salvo future modifiche da parte del Legislatore, troveranno applicazione per gli anni successivi sulla base delle vigenti disposizioni normative.

	Lavoratori iscritti solo alla gestione separata	Pensionati e iscritti ad altra forma pensionistica
2015	30,72%	23,50%
2016	31,72%	24,00%
2017	32,72%	24,00%
2018	33,72%	24,00%

## Occhio alle scadenze

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO 2015 AL 15 FEBBRAIO 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio al 15 febbraio 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

#### SCADENZE FISSE

**16  
gennaio**

##### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre, codice tributo 6012.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

##### **Dichiarazioni d'intento**

Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili e trimestrali, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di dicembre ovvero nell'ultimo trimestre 2014. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4 D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

##### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

##### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente,

	sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
<b>16 gennaio</b>	<p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>ACCISE - Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
<b>20 gennaio</b>	<p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<b>26 gennaio</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
<b>28 gennaio</b>	<p><b>Ravvedimento dell'acconto Iva 2014</b> Scade oggi il termine per effettuare il ravvedimento del versamento dell'acconto Iva 2014 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali) non effettuato lo scorso 29 dicembre.</p>
<b>2 febbraio</b>	<p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/01/15.</p> <p><b>Comunicazione black list – mensile e trimestrale</b> Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi, per i</p>

	contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile e trimestrale, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese di dicembre o nell'ultimo trimestre 2014.
2 febbraio	<p><b>N.B.</b> <i>Si ricorda che il recente Decreto Semplificazioni è intervenuto modificando la periodicità delle comunicazioni black list stabilendo che essa va effettuata con cadenza annuale (quindi non più mensile o trimestrale) e solo per operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro (non più 500 euro). Nonostante la nuova previsione decorra già dal 2014, l'Agenzia ha prima chiarito con Comunicato stampa del 19.12.2014 e poi ribadito con la Circolare n.31/E/14, che i contribuenti potranno effettuare le residue comunicazioni relative al 2014 secondo la norma previgente e cioè secondo la loro cadenza mensile o trimestrale.</i></p> <p><b>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino</b> Scade oggi il termine, con riferimento al mese di dicembre, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

Studio Mattalia